



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Il Giudice Sportivo dispositivo n. 17054

Torino, 4 ottobre 2017

Spett. Federazione FIPAP
c.a. Segr. Gen. Romano SIROTTA

Spett.le Procuratore Federale

Il Giudice Sportivo

- Visto il rapporto arbitrale relativo all'incontro svoltosi il 30 settembre 2017 a Dogliani tra Alta Langa e Albese (Cat. Allievi);
- Rilevato in fatto che il giocatore BELLANTI Francesco (Albese) al termine della partita ha colpito con un calcio il pallone scagliandolo verso il pubblico; quindi senza salutare l'Arbitro è entrato negli spogliatoi ed ivi ha colpito con forti calci gli arredi; infine, all'uscita degli spogliatori ha gettato un polsino nella stanza assegnata all'Arbitro;
- Considerato in diritto che la condotta del giocatore BELLANTI Francesco (Albese) è sanzionata dall'art. 19.2 lett. b-c-d) del Reg. Fed. di Giustizia;

infligge al giocatore BELLANTI Francesco (Albese) la squalifica per una gara di campionato e la sanzione pecuniaria di Euro 60, ricordando che ai sensi dell'art. 33.3 del Reg. Fed. di Giustizia la squalifica non scontata dai tesserati entro la fine della stagione agonistica è scontata nella stagione successiva, anche nell'ipotesi di trasferimento del tesserato ad altro soggetto affiliato.

Il Giudice Sportivo
avv. Gianni Martino